



R E G I O N E   S I C I L I A N A

## IL PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto della Regione;
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”
- VISTO il D.P. Reg. 28 agosto 2024, n. 29 concernente: “Regolamento di attuazione dell’articolo 38 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, recante “Modifica dell’ordinamento della Presidenza della Regione”;
- VISTA la legge regionale 20 giugno 1997 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l’art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005, sostituito dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, nel testo modificato dall’articolo 10, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, il quale, nell’ambito della Regione, ha previsto l’istituzione del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale;
- CONSIDERATO che, in particolare, l’articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 sopra citata, dispone che il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina del Garante, il quale resta in carica sette anni e non può essere confermato, individuandolo fra persone residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, che abbiano una specifica e comprovata formazione, competenza nel campo giuridico-amministrativo e nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti della persona;
- VISTO il D.P. n. 186/Serv.1°/SG del 3 maggio 2023 con il quale il Dott. Santi Consolo è stato nominato, per la durata di sette anni, quale Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti;
- VISTA la nota prot. n. 413 del 14 marzo 2025 con la quale il Dott. Santi Consolo di cui sopra ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti;
- CONSIDERATO che occorre, pertanto, provvedere alla nomina di un nuovo soggetto cui affidare l’incarico di Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale;

VISTA la nota prot. n. 20088 del 29 agosto 2025, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione - Segreteria tecnica, nel comunicare l'intendimento del Presidente della Regione di designare, quale Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, il Dott. Antonino De Lisi, Avvocato, ha trasmesso la documentazione di cui all'art. 4 della legge regionale 19/1997 ed ha attestato, in capo allo stesso, il possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per ricoprire l'incarico;

RITENUTO di procedere alla nomina del Dott. Antonino De Lisi, quale Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale;

DECRETA

ART.1

1. Ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005, sostituito dall'articolo 2, comma 1, della regionale 19 luglio 2019, n. 13, nel testo modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, il Dott. Antonino De Lisi, Avvocato, è nominato, per la durata di sette anni, con i compiti di cui al medesimo articolo 33, quale Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale.

2. L'incarico di Garante è espletato a titolo onorifico.

ART. 2

Il presente decreto, sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, li 01 SET. 2025

Il Presidente  
SCHIFANI

